

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIOVANO, BRAMBILLA, MONTAGNANI MARELLI, SCARPINO  
e VACCARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1964

Modifica all'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, in materia  
di assegnazione di posti agli insegnanti tecnico-pratici

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti nota, anche per essersi imposta all'attenzione dell'opinione pubblica in recenti manifestazioni e polemiche di stampa, la non felice situazione in cui versa da tempo la categoria degli insegnanti tecnico-pratici, il cui stato giuridico ed economico è tuttora disciplinato da norme, quali i decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277 e 1278 e la legge 13 marzo 1958, n. 165, che appaiono ormai in contrasto con le esigenze della Scuola, perchè scaturite da una valutazione del tutto inadeguata della importanza delle discipline affidate a questi insegnanti, e conseguentemente da un giudizio inopportuno restrittivo sulle capacità didattiche e la preparazione culturale che si richiedono ai docenti.

Il mancato riconoscimento dell'importanza delle funzioni didattiche di questa categoria ha fatto sì che ad essa è stato attribuito un trattamento giuridico ed economico inferiore a quello di cui pure già da tempo godono altri docenti di cultura e responsabilità non certo superiori. Gli insegnanti tecnico-pratici hanno, per di più, obblighi di orario notevolmente più onerosi, e non viene loro nemmeno riconosciuta la qualifica di professori. Come se questo non bastasse,

questi insegnanti in moltissimi casi non hanno nemmeno un minimo di sicurezza nel proprio lavoro, a causa della inadeguatezza dei posti di ruolo disponibili, i quali poi sono messi a concorso quanto mai di rado e in numero limitatissimo.

Non è da meravigliarsi se, così stando le cose, molti di questi insegnanti sono tentati di abbandonare l'insegnamento per dedicarsi ad altre attività, alle quali vengono invitati da ben più generose prospettive. E il danno per la Scuola ne risulta gravissimo.

La situazione, già penosa per gli insegnanti e quanto mai preoccupante per il buon andamento della Scuola, si è ulteriormente aggravata con l'entrata in funzione della nuova scuola dell'obbligo, che ha profondamente trasformato le strutture delle scuole in cui in precedenza operavano gli insegnanti tecnico-pratici. La soppressione di talune materie di studio, o la riduzione degli orari ad esse dedicati, ha messo in forse per un notevole numero di insegnanti tecnico-pratici la possibilità di continuare la loro opera, sopprimendo di fatto un'ingente massa di posti ed esponendo di conseguenza i docenti al pericolo di trovarsi senza occupazione.

Ad evitare tale pericolo il Ministero della pubblica istruzione ha diramato ai Provveditori agli studi una circolare (n. 367 prot. 19403/IC del 15 novembre 1963) recante norme per la utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina « a tempo indeterminato », per l'insegnamento delle applicazioni tecniche nelle prime classi della scuola media. Ma tali norme hanno potuto ovviare solo in parte, e solo temporaneamente, alle più urgenti emergenze, senza sanare durevolmente gli inconvenienti di fondo della situazione.

Una proposta di legge, quella n. 446 presentata alla Camera dai deputati Codignola e Fusaro, che si proponeva di dare alla questione una sistemazione organica, dettando disposizioni sull'orario di obbligo e sull'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata degli istituti d'istruzione tecnica, artistica, e delle scuole secondarie di primo grado, non ha potuto avere il parere favorevole dell'VIII Commissione della Camera, in quanto non formulava alcuna adeguata indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata.

Gli insegnanti tecnico-pratici sono quindi rimasti nelle condizioni sopra descritte, esclusi nelle loro più che legittime aspettative.

Nel frattempo, si verificava, ad accrescere il danno e il disagio, un nuovo inconveniente.

La pubblicazione delle graduatorie compilate in base alle norme dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, rivelava infatti che, mentre venivano ammessi nei ruoli, in applicazione del comma sesto, 112 insegnanti non in possesso del titolo di idoneità conseguita in concorsi a posti di I.T.P. che, essendo in servizio nell'anno scolastico 1959-1960 e 1960-61 in cattedre di discipline del tutto diverse da quelle in discorso, si trovavano in possesso del titolo di studio necessario per partecipare al concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici e di insegnanti d'arte applicata negli istituti d'istruzione tecnica, artistica e di avviamento, e potevano quindi avvalersi delle possibilità offerte dalle leggi, tali possibilità non erano invece state riconosciute a un grandissimo numero di altri inse-

gnanti, che pure in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado o del titolo di declaratoria necessario per la partecipazione ai concorsi, da anni, e spesso con notevole anzianità, avevano la qualifica e le funzioni di tecnico-pratici. Si verificavano casi clamorosi e spiacevoli confronti tra insegnanti ammessi nei ruoli pur avendo insegnato altre discipline ed essendo entrati nei laboratori scolastici forse per brevissimo tempo, ed anziani e sperimentatissimi insegnanti, che avevano sempre lavorato nei laboratori, e venivano esclusi dal passaggio in ruolo.

È bensì vero che con l'ultimo comma dell'articolo 22 sopra ricordato si apriva anche agli insegnanti così sacrificati un modesto spiraglio, in quanto si sanciva che « i posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame consistente in una prova pratica, ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, al quale sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici, e gli insegnanti d'arte applicata, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto" e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio, in qualità di insegnante tecnico-pratico o in qualità di insegnante di arte applicata, nonché in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze ».

Ma tale disposizione appare del tutto inopportuna, in quanto richiede un esame pratico a chi per lungo tempo ha svolto le funzioni didattiche in discorso, mentre da tale prova sono stati esonerati i 112 insegnanti sopra ricordati.

L'incresciosa situazione dava luogo a proteste e polemiche, di cui non si può non riconoscere la fondatezza, e che venivano ad inasprire ed esacerbare ulteriormente il disagio della categoria, e di conseguenza quello generale della Scuola.

Pertanto, a ovviare ai lamentati inconvenienti, si propone che l'ultimo comma del-

l'articolo 22 della legge venga sostituito come in appresso specificato.

Si chiede che il presente disegno di legge sia discusso con ogni sollecitudine ed assegnato alla Commissione istruzione in sede deliberante, in quanto il Ministero della pub-

blica istruzione, qualora applicasse l'ottavo comma nella formulazione non ancora emendata, potrebbe emettere prossimamente un decreto applicativo che renderebbe di fatto insanabile la lamentata discriminazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è così modificato:

« I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante graduatoria di merito con le modalità previste dalla legge. Gli insegnanti tecnico-pratici o di arte applicata non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole di avviamento professionale, negli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, purchè assunti con nomina a tempo indeterminato ai sensi dei decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277 e numero 1278, ratificati con legge 11 dicembre 1952, n. 2528, e che negli anni scolastici 1959-1960 o 1960-61 abbiano riportato qualifica non inferiore rispettivamente a "valente" e "distinto", a domanda sono collocati nei rispettivi ruoli ordinari mediante graduatoria di merito ».